



*Provincia di Avellino*

**REGOLAMENTO  
REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE  
DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA**

**Adottato con Deliberazione  
di Consiglio Provinciale n. 169 del 30.09.2011  
Modificato ed integrato con Deliberazione  
Commissario Straordinario n. 207 del 23.09.2013**

## **Il Consiglio della Provincia di Avellino, approva il seguente Regolamento:**

### *Art. 1 – Oggetto*

1. Il presente Regolamento detta la disciplina esecutiva e attuativa relativa alle acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi di cui all'art. 125 d.lgs. 12.4.2006 n. 163 e art. 17 L.R. 27.2.2007 n. 3. Esso è finalizzato alla semplificazione amministrativa degli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture, per garantirne celerità di gestione e snellezza di procedure. In ogni caso, la Provincia assicura comunque che i procedimenti in economia siano espletati nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, contemperando altresì l'azione amministrativa a principi di efficacia, efficienza ed economicità.

**2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le norme di merito di cui al d.lgs. 12.4.2006 n. 163, al d.p.r. 5.10.2010 n. 207 e alla L.R. 27.2.2007 n. 3.**

### *Art. 2 – Procedure e disposizioni generali*

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia la Provincia opera attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 163/2006.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della Provincia, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi. L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Il responsabile del procedimento può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica dei requisiti posseduti dall'operatore economico affidatario.

6. Le indagini di mercato per l'acquisto di **beni e servizi**, effettuate dal responsabile del procedimento, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'art. 328 del d.p.r. 5.10.2010 n. 207.

7. Gli elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali sono individuati i concorrenti che partecipano alle procedure di acquisto in economia, sono predisposti, previa pubblicazione di appositi avvisi sul profilo del committente, applicando i principi generali di cui all'articolo 1 e assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione. L'iscrizione a tali elenchi non è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia, salvi i casi di oggettiva specificità e rilevanza. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della Provincia, hanno commesso grave negligenza o

malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

8. Gli elenchi sono periodicamente aggiornati con cadenza almeno annuale per l'iscrizione degli operatori economici, in possesso dei necessari requisiti di idoneità, che ne facciano richiesta nei modi e nei termini previsti dalla Provincia.

9. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

**10. Nessuna prestazione di beni, servizi e lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.**

11. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del "visto di liquidazione", del direttore dei lavori, e del "visto di congruità", del responsabile del procedimento, sulle fatture di spesa, queste comunque recanti il sommario delle lavorazioni eseguite. Il "visto di liquidazione" attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del "visto di regolare esecuzione" del direttore dei lavori sulla fattura di saldo della spesa.

12. Per i servizi e le forniture eseguiti in economia, di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del "visto di liquidazione", del direttore dell'esecuzione, e del "visto di congruità", del responsabile del procedimento, sulle fatture di spesa, queste comunque recanti il sommario delle somministrazioni e delle prestazioni eseguite. Il "visto di liquidazione" attesta la corrispondenza dei servizi e delle forniture effettuati con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dell'esecuzione che tengono conto delle prestazioni e degli approvvigionamenti effettivamente eseguiti. L'attestato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del "visto di regolare esecuzione" del direttore dell'esecuzione sulla fattura di saldo della spesa.

13. Nei casi in cui è consentito l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 3, per la scelta del contraente il responsabile del procedimento può far ricorso a indagini di mercato ovvero può avvalersi degli elenchi di operatori economici istituiti dalla Provincia, o da altri enti, secondo l'art. 125 del d.lgs. 12.4.2006 n. 163, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione. La selezione del contraente dall'elenco degli operatori economici afferente alla prestazione da affidare, può essere effettuata anche attraverso scelta a sorteggio.

14. I lavori, i servizi e le forniture attinenti ai beni culturali soggiacciono alla disciplina di settore prevista dagli artt. 197 e segg. del d.lgs. n. 163/2006 e alle disposizioni del d.lgs. n. 42/2004 al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.

#### *Art. 3 – Tipologia delle acquisizioni in economia*

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

2. Possono essere eseguiti in economia i lavori compresi nell'ambito delle seguenti categorie:

- a) manutenzione (ordinaria e straordinaria) o riparazione di opere o impianti, quando l'esigenza è rapportata a eventi imprevedibili e non sia possibile realizzare i lavori con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del d.lgs. 163/2006;
- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 200.000 euro, se finanziata con fondi dello Stato o attinente allo svolgimento di compiti e funzioni mantenute dallo Stato e pertanto non soggetta all'applicazione della L.R. 3/2007, o a 100.000 euro per tutti gli altri casi;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
- g) interventi di urgenza di cui all'art 175 del d.p.r. 5.10.2010 n. 207;
- h) interventi di somma urgenza di cui all'art. 176 del d.p.r. 5.10.2010 n. 207. Per tali interventi, il tetto economico di spesa di 200.000 euro non è da intendersi tassativo, ma la somma occorrente per i lavori è determinata in ragione di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta a uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico che si reca prima sul luogo, in deroga al limite di spesa di 40.000 euro di cui al comma 3;
- i) lavori di sicurezza stradale nei limiti di importo di cui alla lettera b);
- j) interventi di emergenza in caso di sinistri stradali o alluvioni o nevicate o frane o altre calamità, lavori di pronto intervento per riparazione o ripristino di opere stradali e di messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità;
- k) lavori di sicurezza idrogeologica, pulizia di fiumi e strade, nei limiti di importo di cui alla lettera b);
- l) interventi di emergenza in caso di alluvioni o frane o altre calamità, lavori di pronto intervento per riparazione o ripristino di opere idrauliche, di difesa del suolo e di messa in sicurezza del territorio per la tutela della pubblica incolumità;
- m) lavori urgenti per la rimozione di rifiuti abbandonati su proprietà della Provincia o comunque correlati a compiti e funzioni della Provincia per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- n) lavori di manutenzione aree verdi e giardini, compreso la fornitura di prodotti vegetali, di importo non superiore a 100.000 euro;
- o) lavori di cui all'art. 198 del d.lgs. 163/2006 (appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al d.lgs. 22.1.2004 n. 42, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive – nonché esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei), l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dall'art. 125 del d.lgs. 163/2006, per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28.8.1997 n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene. Tali lavori in economia possono essere eseguiti:
  - 1) in amministrazione diretta, fino all'importo di 300.000 euro;
  - 2) per cottimo fiduciario fino all'importo di 300.000 euro.

3. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Provincia; in proposito si applicano le procedure di merito stabilite dall'articolo 2. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

4. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 193.000 euro. Tale soglia è adeguata in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28 del d.lgs. 163/2006, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del d.lgs. 163/2006.

5. L'acquisizione in economia di beni e servizi è consentita nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione o la somministrazione nel termine previsto dal contratto, o quando vi è necessità e urgenza di completare la prestazione o la fornitura. Per spese inferiori a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- b) necessità di completare le prestazioni e le somministrazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo. Per spese inferiori a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- c) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria. Per spese inferiori a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per la tutela dell'igiene e della salute pubblica, ovvero per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale. Per spese inferiori a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- e) servizi e forniture indispensabili per assicurare la continuità delle attività e funzioni istituzionali, anche di protezione civile, la cui interruzione comporti danni alla Provincia o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi. Per spese inferiori a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- f) servizi e forniture di qualsiasi natura che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara. Per spese inferiori a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- g) acquisto di beni di consumo frequente necessari per assicurare il corretto funzionamento di uffici e servizi. Per spese fino a 5.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- h) spese per indagini, statistiche, studi, rilevazioni e pubblicazioni, sostenute per la presentazione e la diffusione dei bilanci, delle relazioni programmatiche e, in genere, delle attività dell'amministrazione. Per spese fino a 5.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- i) spese di servizi e forniture, esclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui al successivo articolo 4, per indagini (geologiche, geotecniche, sismiche, archeologiche, ambientali, ecc.), studi specialistici, prove di carico *in situ* e prove di laboratorio (per impianti, strutture e simili), pratiche per conseguimento di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, anche tramite conferenza di servizi, per la sicurezza dei luoghi di lavoro, e simili. Per spese inferiori a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- j) attività di protezione civile. Per spese inferiori a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;

- k) spese per organizzazione di manifestazioni, commemorazioni, convegni, congressi, conferenze, riunioni, corsi, concorsi, mostre e cerimonie, allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o altri luoghi di interesse culturale compreso i servizi di installazione montaggio di attrezzature e impianti e le forniture di materiali, elementi, supporti, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali adibiti a complessi culturali e nelle aree di interesse culturale, attività museali e di tutela del patrimonio culturale così come indicato agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, incluse le attività di inventariazione e catalogazione dei beni, spese di vitto e alloggio per eventi programmati dall'Ente, catering, locazione temporanea di immobili anche già arredati e attrezzati. Per spese inferiori a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- l) spese per campagne informative o di comunicazione. Per spese fino a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- m) spese di rappresentanza. Per spese fino a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- n) spese per partecipazione del personale in servizio e degli amministratori a corsi di preparazione e formazione, a convegni, congressi, conferenze, fiere e rassegne. Per spese fino a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- o) spese per promozioni di prodotti tipici locali di qualsiasi natura, per attività di promozione turistica, compresi gli eventi teatrali, musicali, e di intrattenimento in genere, per stand fieristici e simili, per manifestazioni culturali, scientifiche, didattiche e sportive, per gite e visite culturali e didattiche. Per spese inferiori a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- p) acquisto, riparazione e manutenzione di beni mobili, prodotti e manufatti, arredi, oggetti, macchine e attrezzature destinati per gli uffici e i servizi della Provincia. Per spese inferiori a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- q) trasporti, traslochi, facchinaggio, imballaggio e immagazzinamento. Per spese fino a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- r) acquisto, riparazione e manutenzione di prodotti hardware e software. Per spese fino a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- s) prestazioni professionali inerenti all'applicazione, all'implementazione e all'aggiornamento di software applicativi. Per spese fino a 5.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- t) manutenzione e riparazione, anche con acquisto di pezzi di ricambio, di accessori, di combustibili e di lubrificanti, del parco auto e macchine di lavoro della Provincia, compreso spese di autolavaggio. Per spese fino a 5.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- u) noleggio di mezzi di trasporto e macchine di lavoro per attività istituzionali. Per spese fino a 5.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- v) servizi di trasporto e assistenza a soggetti diversamente abili, ivi compreso il ricovero in istituti specializzati, monitoraggio, studio e indagini dei bisogni e dei servizi sociali, fornitura di ausili per disabili e anziani. Per spese inferiori a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- w) spese di pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi della Provincia o comunque utilizzati per attività istituzionali. Per spese fino a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- x) spese per accertamenti sanitari del personale in servizio. Per spese fino a 5.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- y) attività di sorveglianza sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale dipendente, compreso l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di prevenzione e sicurezza e dei presidi di sicurezza. Per spese inferiori a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- z) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio. Per spese fino a 5.000 euro è consentito l'affidamento diretto;

- aa) spese per verifiche periodiche di efficienza degli impianti tecnologici di immobili di proprietà o comunque utilizzati per attività istituzionali (impianti idrico-sanitario, fognario, termico, elettrico, telefonico, televisivo, messa a terra, ascensori e scale mobili, illuminazione pubblica, rete telematica, ponti radio, impianti speciali, ecc.), acquisto di materiali di consumo per il regolare esercizio degli impianti (materiale igienico-sanitario, materiale elettrico, combustibile da riscaldamento, componenti e prodotti di frequente usura, ecc.). Per spese inferiori a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- bb) spese per noleggio di macchine e attrezzature per gli uffici, di supporti e mezzi audiovisivi, digitali e telematici. Per spese fino a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- cc) spese per stampe, anche digitali, tipografia, eliografia, litografia, rilegature, editoria, modulistica, materiale di cancelleria, materiale di consumo per il funzionamento delle macchine e delle apparecchiature (anche elettroniche) in dotazione agli uffici. Per spese fino a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- dd) acquisto di libri, riviste, giornali, supporti e mezzi audiovisivi, digitali e telematici, pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie d'informazione. Per spese fino a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- ee) servizi giornalistici, di grafica e di comunicazione riguardanti le attività della Provincia, in forma scritta, audiovisiva e telematica. Per spese fino a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- ff) attività di traduzione, interpretariato, stenotipia, segreteria. Per spese fino a 5.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- gg) servizi di sicurezza stradale, di spazzaneve, di spargisale, di aggotamento acqua, interventi di emergenza in caso di sinistri stradali, compreso l'acquisto dei materiali e degli utensili necessari. Per spese inferiori a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- hh) servizi di giardinaggio, compreso la fornitura di prodotti vegetali. Per spese fino a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- ii) acquisto di materiale forestale e materiale ittico venatorio. Per spese fino a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- jj) spese per ripopolamento ittico venatorio. Per spese inferiori a 15.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- kk) spurgo di fogne e canali, smaltimento di rifiuti. Per spese inferiori a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- ll) servizi di sorveglianza e spese per acquisto ed installazione di prodotti di videosorveglianza. Per spese fino a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- mm) acquisto di vestiario ed equipaggiamento di lavoro per il personale in servizio, dispositivi di sicurezza individuale, tendaggi, bandiere, fasce e gonfaloni, gadget e simili. Per spese fino a 3.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- nn) spese per prestazioni di servizi di natura professionale, tra cui anche i servizi di assistenza tecnica e di supporto al responsabile del procedimento, ma non appartenenti alla fattispecie dei "servizi di architettura e di ingegneria". Per spese fino a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- oo) acquisto di valori bollati, spese di spedizione, di notificazione, di pubblicazione, pagamenti in contrassegno, pagamento di tasse, imposte, tributi, diritti vari;
- pp) servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e simili. Per spese inferiori a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto.

6. Per servizi o forniture l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento è consentito entro i limiti di spesa indicati al comma 5 e, ove non indicato, per spese inferiori a

40.000 euro. Per **servizi o forniture** di importo superiore ai limiti di spesa indicati al comma 5 e, ove non indicato, di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 193.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Provincia; in proposito si applicano le procedure di merito stabilite dall'articolo 2.

#### *Art. 4 – Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*

1. I servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria soggiacciono alla relativa disciplina stabilita dal d.lgs. 12.4.2006 n. 163, dal d.p.r. 5.10.2010 n. 207 e dalla L.R. 27.2.2007 n. 3.

2. Per i servizi il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'art. 262 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, sia inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. E' consentito altresì, per tali servizi di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Tra i servizi affidabili in via diretta sono comprese anche le prestazioni professionali per indagini (geologiche, geotecniche, sismiche, archeologiche, ambientali, ecc.), studi, elaborati e calcoli vari (impiantistici, strutturali e simili) e per attività accessorie, occorrenti per la redazione di progetti, elaborati grafici, rilievi topografici e metrici, frazionamenti, accatastamenti, volture ipotecarie e catastali, pratiche per conseguimento di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, anche tramite conferenza di servizi, per lo svolgimento della direzione e del collaudo dei lavori, per la sicurezza dei cantieri, e simili, nonché prestazioni professionali per attività tecnico-amministrative di supporto al responsabile del procedimento e al dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici.

3. Per la scelta del contraente a cui affidare in via diretta la prestazione di servizi, il responsabile del procedimento si avvale preferibilmente degli elenchi di operatori economici istituiti dalla Provincia secondo l'art. 267 del d.p.r. 5.10.2010 n. 207, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione. La selezione del contraente dall'elenco degli operatori economici afferente alla prestazione da affidare, può essere effettuata anche attraverso scelta a sorteggio.

#### *Art. 5 – Programmazione e risorse finanziarie*

1. Il programma annuale dei lavori pubblici è corredato dell'elenco dei **lavori** da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

2. Per i **lavori** in economia previsti nelle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma annuale dei lavori pubblici, l'autorizzazione della spesa è direttamente concessa dal responsabile del procedimento. Ugualmente, per i **lavori** in economia previsti nelle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi non superiori a 100.000 euro, e perciò non compresi nel programma annuale dei lavori pubblici, l'autorizzazione della spesa è direttamente concessa dal responsabile del procedimento. Il provvedimento di approvazione, in linea tecnica ed economica, della perizia tecnica dei lavori in economia, che ne autorizza anche la

relativa spesa, è emesso dal dirigente di settore con propria determinazione su proposta del responsabile del procedimento.

3. In caso di esigenze imprevedute, non dovute a errori od omissioni progettuali, sopraggiunte in fase di realizzazione di interventi nel cui quadro economico non è stato disposto un accantonamento per **lavori** in economia, questi possono essere comunque autorizzati dal dirigente di settore, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti economici di cui all'articolo 3, attingendo dagli accantonamenti per impreveduti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

4. All'infuori dei predetti casi, la titolarità di approvazione, in linea tecnica ed economica, delle perizie afferenti a **lavori** in economia e di autorizzazione della relativa spesa è sempre in capo al dirigente di settore, ove ne sussista la necessaria copertura finanziaria nel bilancio annuale.

5. Qualsiasi corrispettivo per acquisizioni in economia è subordinato, salvo diversa disposizione di legge:

- a) per importi superiori alla soglia di legge, alla preventiva acquisizione del nulla-osta di regolarità fiscale presso l'agente di riscossione competente per la provincia di residenza dell'affidatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del DPR 29.9.1973 n. 602 modificato dall'art. 2 comma 9 del d.l. 3.10.2006 n. 262 convertito nella legge 24.11.2006 n. 286, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria";
- b) per qualsiasi importo, all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della documentazione di regolarità contributiva (DURC) e retributiva rilasciata dagli enti competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 comma 6 del d.lgs. 12.4.2006 n. 163, degli artt. 4 e 6 del d.p.r. 5.10.2010 n. 207 e dell'art. 52 della L.R. 27.2.2007 n. 3;
- c) per qualsiasi importo, alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136;
- d) ai fini della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'art. 49 commi 1, 5, 8, 12 e 13 del d.lgs. 21.11.2007 n. 231, sono fissate in euro 5.000, ex art. 20 del d.l. 31.5.2010 n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30.7.2010 n. 122.

#### *Art. 6 – Procedura di contratto semplificato*

1. Nel caso in cui l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni non superi, al netto dell'IVA, l'importo di 40.000 euro per lavori e di 40.000 euro per servizi e forniture, in luogo del contratto, l'obbligazione può essere formalizzata nei modi previsti dall'art. 17 R.D. 18.11.1923 n. 2440, vale a dirsi:

- a) per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal responsabile del procedimento;
- b) per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato d'onere (foglio di patti e condizioni);
- c) con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
- d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando è conclusa con ditte commerciali.

E' altresì ammesso, entro i predetti limiti di importo, contrarre l'obbligazione con l'offerente a mezzo di lettera d'ordinazione (c.d. ordinativo di lavori, di servizi o di forniture) sottoscritta dal responsabile del procedimento e inviata in duplice esemplare all'offerente affinché ne restituisca il duplo debitamente firmato per accettazione.

2. Per importi inferiori a 40.000 euro per lavori e a 40.000 euro per servizi e forniture, i pagamenti delle prestazioni e delle somministrazioni possono essere disposti anche in unica soluzione da

saldare a fine contratto ad avvenuto collaudo o attestazione di regolare esecuzione delle attività eseguite.

3. Anche per le predette fattispecie di contrattazione semplificata, resta comunque ferma la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136.

#### *Art. 7 – Norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro*

1. Le acquisizioni in economia sono soggette alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 9.4.2008 n. 81, agli artt. 21, 47 e 53 della L.R. 27.2.2007 n. 3, nonché per i lavori all'art. 131 d.lgs. 12.4.2006 n. 163, artt. 39, 105, 151 e 246 del d.p.r. 5.10.2010 n. 207.

#### *Art. 8 – Disposizioni di coordinamento ed entrata in vigore*

1. I procedimenti per le acquisizioni in economia della Provincia di Avellino sono disciplinati dal presente Regolamento e, per quanto in esso non previsto, dalle relative norme del d.lgs. 12.4.2006 n. 163, del d.p.r. 5.10.2010 n. 207 e della L.R. 27.2.2007 n. 3.

2. Sono confermate con il presente Regolamento le disposizioni legislative di cui all'art. 26 (Acquisto di beni e servizi) della Legge 23.12.1999 n. 488 (c.d. finanziaria 2000), con particolare riferimento ai commi:

3. “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. ...”

3-bis. “I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3”.

4. “Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno”.

Sono confermate, altresì, le disposizioni legislative di cui all'art. 11 (Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica

Amministrazione) del d.l. 6.7.2011 n. 98 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – convertito con modificazioni nella legge 15.7.2011 n. 111, con particolare riferimento ai commi:

6. “Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento”.

12. “La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione è inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato”.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione della delibera consiliare di approvazione. Dall'entrata in vigore del Regolamento diventano inefficaci tutte le norme regolamentari precedentemente emanate in materia dalla Provincia di Avellino, compreso le disposizioni regolamentari di cui alla delibera di G.P. del 13.12.2007 n. 400.

4. Le disposizioni del presente Regolamento in contrasto o incompatibili con norme di legge e di regolamento sopravvenuti, statali e regionali, decadono *ipso facto* e *ipso iure* e, pertanto, sono automaticamente sostituite con la nuova disciplina subentrata.